

VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE

L'anno duemiladodici il giorno 23 del mese di Aprile nella sede dell'Ance Messina in via S. Maria Alemanna,
5 Messina,

tra

ANCE MESSINA , rappresentata del vice presidente facente funzioni ing. Antonino Ricciardello

e

FENEAL-UIL MESSINA rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe De Vardo

FILCA-CISL MESSINA rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe Famiano

FILLEA-CGIL MESSINA rappresentata dal segretario provinciale Biagio Oriti

Premesso

- Che l'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha prorogato, per il periodo 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008;
- Che, in particolare, l'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183 ha prorogato per tutto il 2012 l'applicazione della imposta sostitutiva del 10% sul reddito da lavoro dipendente sulle voci della retribuzione legate ad incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a *risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale*

Le parti concordano che

- E' prorogata, per l'anno 2012, la validità dell'accordo siglato tra Ance e FLC della provincia di Messina il 27 aprile 2011 riguardante le disposizioni di cui al CCNL del settore dell'edilizia, stipulato dall'Ance e dalle associazioni sindacali sopra riportate, che non attengano agli elementi fissi della retribuzione, ma siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tali disposizioni sono recepite dal presente accordo, in base a quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011;


- A titolo meramente esemplificativo, gli istituti che vengono recepiti nel presente accordo in quanto contenuti nel CCNL e possono dare luogo alla applicazione della misura di detassazione in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa sono i seguenti:

- Straordinario – forfait o “in senso stretto” – (è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario e quindi la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
 - Lavoro a tempo parziale (è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
 - Lavoro notturno (sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno);
 - Lavoro festivo (è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, con spostamento del turno di riposo, siano tenuti a prestare lavoro la domenica);
 - Indennità di turno (sono detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività).
- Le imprese, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti, erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.
 - Il contenuto del presente accordo esplica la propria efficacia anche ai dipendenti di datori di lavoro diversi dalle imprese edili quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti degli enti bilaterali, laddove i datori di lavori applichino i contratti collettivi nazionali e territoriali dell'edilizia.

Letto, confermato e sottoscritto

Messina, 23/04/2012

Per l'ANCE MESSINA




Per le OO.SS.

per la Feneal-UIL



per la Filca-CISL



per la Fillea-CGIL

